

(N. 533-C)
(Urgenza)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 dicembre 1949
modificato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 31 marzo 1950 (V. Stampato N. 992)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1950

Miglioramenti economici ai dipendenti statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Ritorna oggi dinanzi al Senato il disegno di legge sui miglioramenti agli statali, con modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Come ognuno ricorda, il disegno di legge nella impostazione governativa prevedeva un aumento del 10 per cento sullo stipendio, paga o retribuzione di tutte le categorie di impiegati statali (articolo 1), ed inoltre, in considerazione del fatto che alcune categorie erano

in vario modo e con denominazioni diverse provviste di indennità speciali ed altre no, estendeva a queste ultime la corresponsione di un assegno supplementare per eliminare motivi di disparità di trattamento. Codesta indennità doveva però essere corrisposta soltanto ai funzionari di ruolo dei gruppi A e B (articolo 10). Il complesso dei miglioramenti importava un onere di 24 miliardi.

Il Senato apportò al disegno di legge alcuni

emendamenti concedendo un assegno perequativo al personale del gruppo *C* (per il grado VIII e IX lire 3.000 mensili; per il grado X, lire 2.500; per il grado XI, lire 1.000), al personale subalterno (per il commesso capo lire 2.500; per il primo commesso lire 1.500), al personale non di ruolo (per l'avventizio di I categoria *a*, lire 2.500; per l'avventizio di I categoria *b*, lire 2.000).

La Camera dei deputati ha approvato ulteriori miglioramenti.

È stato esteso l'assegno perequativo:

a) al grado XII (lire 800) e al grado XIII (lire 700), del gruppo *C*;

b) all'usciera capo (lire 800), all'usciera (lire 700), all'inserviente (lire 600), al capo agente tecnico (lire 1.500), all'agente tecnico (lire 800) del personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni;

c) al personale salariato e temporaneo: capi operai (lire 800), prima categoria (specializzati: lire 700), seconda (qualificati: lire 600) terza (comuni: lire 500), quarta (manovali: lire 500), quinta (apprendisti: lire 500), sesta (operaie specializzate: lire 500), settima (operaie comuni: lire 500);

d) al personale dei ruoli degli uffici ed esecutivi delle Ferrovie dello Stato: grado ferroviario XI (lire 700), XII (lire 600), XIII (lire 500), XIV (lire 500);

e) al personale non di ruolo: avventizio di II categoria (lire 800), di III (lire 700), di IV (lire 600);

f) al personale postelegrafonico: ricevitori con retribuzioni base oltre le lire 15.000 (lire 1.200), ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000 (lire 800), supplenti (lire 700), agenti rurali e procaccia (lire 600), fattorini postali e telegrafici, allievi meccanici e cottimisti (lire 500).

È stata aumentata l'indennità accademica e l'indennità di studio per il personale inse-

gnante e direttivo di ruolo appartenente al grado VIII o ai gradi superiori, in misura pari all'eccedenza dell'indennità di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennità accademica e alla indennità di studio.

Per il personale insegnante dei gradi IX, X e XI la indennità di funzione è aumentata di lire 2.000 per il gruppo *A* e di lire 1.000 per il gruppo *B*: con decorrenza però, dal 1° luglio 1950, mentre gli altri aumenti sopra menzionati decorrono dal 1° luglio 1949. Dal 1° luglio 1950 decorrerà altresì l'aumento della indennità di studio per il personale insegnante non di ruolo nella misura, rispettivamente, di lire 2.000 e lire 1.000.

Il complesso di codesti aumenti importa una maggiore spesa di milioni 5.277 sull'esercizio 1949-50 e di altri 3.500 milioni a decorrere dal 1° luglio 1950. La Commissione rileva, quale esigenza fondamentale di ogni aumento di spesa, che nel caso in esame essa trova la copertura per lire 24 miliardi nelle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento e per lire 5.277 milioni nelle maggiori entrate risultanti dal terzo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-1950. Per quanto riguarda poi il maggiore onere di lire 3.500 milioni previsto con la decorrenza dal 1° luglio 1950, sarà provveduto mediante riduzione da lire 6.000 milioni a lire 2.500 milioni del capitolo 458 e corrispondente aumento da lire 60.000 milioni a lire 63.500 milioni del capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Soddisfatto così l'onere della copertura, la Commissione ritiene di poter proporre l'approvazione degli aumenti approvati dalla Camera

ZOTTA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono aumentate del 10 per cento le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 3.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente articolo 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli

aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente articolo 1.

Art. 4.

In caso di separazione legale, al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge quando risulti obbligato a corrispondere al medesimo un assegno alimentare in virtù di sentenza del Magistrato. Nel caso di separazione consensuale omologata dal Tribunale, spetta al personale anzidetto la quota complementare sempre quando sussista l'onere alimentare, salva la facoltà di accertamento da parte dell'Amministrazione della condizione economica del coniuge beneficiario.

Art. 5.

Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato di lire 250.000 a lire 275.000.

Art. 6.

Per il personale civile non di ruolo contemplato nell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375, durante il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riassunzione in servizio saranno corrisposti all'Istituto nazionale di previdenza sociale i contributi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria nella misura e con le modalità delle norme in vigore nel suddetto periodo.

Art. 7.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali successivi al 30 settembre 1949 e fino a nuova disposizione.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

I miglioramenti economici previsti dall'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) agli ufficiali giudiziari;

c) al personale aggregato delle carceri;

d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nell'articolo 1 della legge 12 aprile 1949, n. 149;

f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e della aeronautica, ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonché ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui in precedenti occasioni siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 10.

Ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta a

decorrere dal 1° luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.

«È altresì corrisposto un assegno perequativo, non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali indicati nelle tabelle B, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, nonché al personale postelegrafonico di cui all'allegata tabella G, nella misura prevista dalle tabelle medesime.

L'indennità e l'assegno perequativo di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, che sia attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate categorie od amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

È ammesso il cumulo, all'infuori del caso previsto nel precedente comma, con le indennità, assegni, diritti, proventi e compensi che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi - ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario o postelegrafonico - o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio.

Ai dipendenti provvisti di assegni, non cumulabili ai sensi del terzo comma, per un importo complessivo inferiore alla indennità di funzione o all'assegno perequativo, l'indennità o l'assegno stessi spettano nell'importo ridotto alla differenza.

Per il personale insegnante di ruolo delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado VIII o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennità accademica e della indennità di studio attualmente corrisposte è aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennità di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennità accademica e all'indennità di studio.

A decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi IX, X e XI è aumentata di lire duemila mensili per il gruppo *A* e di lire mille mensili per il gruppo *B*. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado XII. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono da considerare riferiti alla indennità di studio.

Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandi femminili, nonché agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, l'indennità di studio è aumentata a titolo di assegno perequativo nella misura, rispettivamente, di lire 2.000 e 1.000 mensili, a decorrere dal 1° luglio 1950.

L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione o di un assegno perequativo.

Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è corrisposta, per i gradi equiparati al VI, VII e VIII, l'indennità di funzione prevista per il gruppo *A* e, per i gradi equiparati al IX, X e XI, quella prevista per il gruppo *B*; alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti Uffici è corrisposta l'indennità perequativa prevista rispettivamente per il gruppo *C* e per i subalterni.

Al personale direttivo, di concetto, d'ordine e subalterno delle Sezioni provinciali dell'alimentazione è attribuito l'assegno perequativo nella misura prevista rispettivamente per le categorie I-b), II, III e IV della tabella *F* allegata alla presente legge.

Le categorie di personale alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno

perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna Amministrazione, per decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro interessato.

Art. 11.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono aumentare del 10 per cento.

Ai detti segretari provinciali e comunali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le province, i comuni, e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dalla applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non può eccedere la misura del trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. È invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezioni cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, sotto forma di incremento degli

emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A favore dei comuni e delle provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

Art. 12.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione dei precedenti articoli, comprese le disposizioni riguardanti la assegnazione della indennità di funzione e dell'assegno perequativo, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 30 giugno 1949, risultanti dall'applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'articolo 14 del decreto le-

gislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi quarto e quinto del precedente articolo 11 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato — per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto del sesto comma del precedente articolo 11.

Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto per lire 24 miliardi con le maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento e per lire 5.277 milioni con le maggiori entrate risultanti dal terzo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50.

Al maggiore onere di lire 3.500 milioni previsto con la decorrenza dal 1° luglio 1950 sarà provveduto mediante riduzione da lire 6.000 milioni a 2.500 milioni del capitolo 458 e corrispondente aumento da lire 60.000 milioni a lire 63.500 milioni del capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949, salvo il diverso termine disposto per i commi settimo e ottavo dell'articolo 10.

TABELLA A.

MISURA DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE
AI DIPENDENTI DI RUOLO DEI GRUPPI A E B DELLE
AMMINISTRAZIONI STATALI

Grado statale	PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO A	Importo mensile lordo
III		21.000
IV		18.000
V		15.000
VI		13.000
VII		11.000
VIII		9.000
IX		5.000
X		5.000
XI		5.000

Grado statale	PERSONALI DEI RUOLI DI GRUPPO B	Importo mensile lordo
VI		11.500
VII		9.500
VIII		6.300
IX		3.500
X		3.500
XI		3.500

Nota. — L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo A spetta anche al personale degli Uffici di gruppo A, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo B spetta anche al personale degli Uffici di gruppo B, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado XI statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 12 aprile 1949, n. 149. L'indennità prevista per il grado statale VIII del gruppo B spetta anche al personale esecutivo del grado V della predetta Amministrazione.

TABELLA B.

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO C

Grado statale	Importo mensile lordo
VIII	3.000
IX	3.000
X	2.500
XI	1.000
XII	800
XIII	700

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche personale degli Uffici di gruppo C e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal VI al X, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado IX ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 183.000, e di grado X.

TABELLA C.

PERSONALE SUBALTERNO
COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	Importo mensile lordo
Commesso capo	2.500
Primo commesso	1.500
Usciere capo	800
Usciere	700
Inserviente	600
Capo agente tecnico	1.500
Agente tecnico	800

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149. La misura dell'assegno è determinata in uno degli importi suindicati sulla base dello stipendio iniziale stabilito dalle tabelle medesime, raffrontato allo stipendio iniziale previsto per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni di cui alla presente tabella.

TABELLA D.

PERSONALE SALARIATO E TEMPORANEO

	Importo mensile lordo
Capi operai	800
Prima categoria (specializzati)	700
Seconda categoria (qualificati)	600
Terza categoria (comuni)	500
Quarta categoria (manovali)	500
Quinta categoria (apprendisti)	500
Sesta categoria (operaie specializzate)	500
Settima categoria (operaie comuni)	500

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 500 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

TABELLA E.

**PERSONALE DEL RUOLO DEGLI UFFICI ED ESECUTIVO
DELLE FERROVIE DELLO STATO**

Grado ferroviario	Importo mensile lordo
11°	700
12°	600
13°	500
14°	500

TABELLA F.

PERSONALE NON DI RUOLO

	Importo mensile lordo
Avventizio di I categoria a)	2.500
Avventizio di I categoria b)	2.000
Avventizio di II categoria	800
Avventizio di III categoria	700
Avventizio di IV categoria	600

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla legge 12 aprile 1949, n. 149, nonché al personale non di ruolo degli Uffici ed esecutivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato equiparabile alle categorie sopraindicate.

L'assegno è stabilito in lire 500 per gli agenti ferroviari non di ruolo dei gradi 13° e 14° ferroviario.

L'assegno stesso è esteso agli assuntori ferroviari classificati nei gruppi e categorie di cui agli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. La misura di esso è determinata in base a quella stabilita per il personale non di ruolo ferroviario, secondo le proporzioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge citata per la determinazione della retribuzione iniziale degli stessi assuntori.

Agli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 della predetta legge 14 febbraio 1949, n. 40 ed ai dipendenti tutti degli assuntori l'assegno perequativo spetta nella misura di lire 500 lorde mensili quando essi prestino almeno 7 ore giornaliere di servizio riducendosi in proporzione quando la durata del servizio sia inferiore.

TABELLA G.

PERSONALE POSTELEGRAFONICO

Qualifica	Importo mensile lordo
Ricevitori con retribuzioni base oltre le lire 15.000	1.200
Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000	800
Supplenti	700
Agenti rurali e procaccia	600
Fattorini postali e telegrafici, apprendisti, allievi meccanici e cottimisti	500

Nota. — L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore, e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.